

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

che tenga conto sia delle caratteristiche specifiche di tale prodotto, che degli aiuti concessi ai prodotti analoghi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione (1),

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (2),

Per la campagna 1994/1995 e per le campagne successive, il pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ammonta a 87 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per il granturco si applichi un resa distinta.

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4), prevede, al paragrafo 3, che per le campagne successive alla campagna 1993/1994 è fissato un pagamento compensativo per il lino non tessile; che l'importo compensativo deve essere fissato ad un livello

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 26.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19).